

L.R. 16/1965
L.R. 63/1976
L.R. 25/1982
L.R. 60/1982
L.R. 42/1985
L.R. 63/1986
L.R. 35/1987
L.R. 36/1988
L.R. 50/1993

B.U.R. 19/8/1998, n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.

Allegato «A»

Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. ⁽¹⁾

(1) Revoca e sostituisce il regolamento approvato con il DPGR 20 maggio 1996, n. 0184/Pres. (B.U.R. 3/7/1996, n. 27).

Art. 1

Imprese beneficiarie

1. Le imprese beneficiarie nel settore del commercio sono le imprese commerciali e di servizi nel settore commerciale iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e nel R.E.C.

2. Le imprese beneficiarie nel settore del turismo sono le imprese che esercitano in via principale attività rientranti nel settore turistico iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.

3. Ai fini degli aiuti sono considerate piccole imprese le imprese commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) numero di addetti inferiore a 50 dipendenti;
- b) fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

- c) possesso del requisito d'indipendenza quale definito al successivo comma 13.

4. Sono considerate medie imprese, ai fini degli aiuti, le imprese commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) numero di addetti inferiore a 250 dipendenti;
- b) fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
- c) possesso del requisito d'indipendenza quale definito al successivo comma 13.

5. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-annuo (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il totale del numero degli occupati, espresso in ULA, viene arrotondato all'unità intera inferiore.

6. Per fatturato si intende l'ammontare netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda diretta ad ottenere un aiuto.

7. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del Codice civile. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto «delle attività e delle passività» redatto con i criteri del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

8. I valori del fatturato e dell'attivo sono alternativi, in quanto deve essere scelto quello in base al quale l'impresa si colloca nella dimensione minore.

9. L'ammontare del fatturato e l'importo del totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile di dodici mesi, quale risultante dal bilancio regolarmente approvato.

10. Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale dell'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

11. Il valore di conversione lira/ECU, per l'esercizio cui fa riferimento il bilancio, è quello stabilito con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

12. Qualora un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, superi, verso l'alto o verso il basso, i limiti del numero di dipendenti o dei massimali finanziari definiti dal presente Regolamento, perde o acquista la qualifica di «media impresa» o di «piccola impresa», soltanto se detta circostanza si sia ripetuta negli ultimi due esercizi.

13. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;
- b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

14. I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o totale di bilancio, indipendenza), sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della

soglia finanziaria, è necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Art. 2⁽²⁾

Aiuti agli investimenti
(ABROGATO)

(2) Articolo abrogato dal regolamento approvato con il DPGR 19/3/2001, n. 076/Pres. (B.U.R. 16/5/2001, n. 20).

Art. 3

Aiuti «de minimis»

1. Possono essere concessi alle imprese commerciali o turistiche aiuti rientranti nella categoria de minimis per un importo massimo di 100.000 ECU in tre anni, nei limiti fissati dalle leggi regionali vigenti, a decorrere dal momento della concessione del primo aiuto «de minimis». Tale importo comprende tutte le categorie di aiuti indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, quali gli aiuti agli investimenti, alla formazione, aiuti per consulenza aziendale, aiuti per l'acquisizione di servizi e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione Europea.

2. Gli aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze non possono superare un'intensità massima del 50%.

3. L'ammontare massimo del contributo «de minimis» può essere raggiunto in una o più assegni.

4. Gli aiuti de minimis possono rivestire anche la forma di prestiti agevolati, sgravi fiscali e garanzie sui prestiti. In tali casi gli aiuti devono essere convertiti in equivalente sovvenzione.

5. Il valore per la conversione Lira/ECU è quello fissato dall'articolo 1, comma 11, del presente Regolamento, riferito all'anno precedente a quello di concessione del primo aiuto «de minimis».